

Statuto del

"GRUPPO RICERCATORI DI INGEGNERIA CHIMICA DELL'UNIVERSITA"

(G.R.I.C.U.)

(approvato dall'assemblea costitutiva il 29/3/1974 in Padova)

- ART. 1 - E' costituito il Gruppo Ricercatori di Ingegneria Chimica dell'Università (G.R.I.C.U.) con lo scopo di promuovere e coordinare gli studi nel campo dell'Ingegneria Chimica relativamente ai suoi aspetti teorici, sperimentali, applicativi e didattici nelle prospettive di sviluppo sociale ed economico del Paese.
- ART. 2 - La partecipazione al Gruppo è aperta, a titolo personale, a tutti i ricercatori universitari di ingegneria chimica. Chi desidera aderire al Gruppo deve farne domanda al Presidente, documentando il proprio status e l'attività svolta; l'Assemblea, di cui al successivo art. 4, delibera, in seduta ordinaria, sulla accettazione delle domande di adesione, sentito il parere della Commissione di Accettazione, costituita da tre membri del gruppo che non ricoprono altre cariche.
L'aderente è tenuto a comunicare al Presidente i cambiamenti del proprio status; l'assemblea sentito il parere della Commissione di accettazione decide la decadenza o meno dal Gruppo
- ART. 3 - L'attività del Gruppo è coordinata dal Presidente coadiuvato da due Consiglieri, eletti dall'Assemblea, di cui al successivo art. 4. Il Presidente nomina un Segretario Tesoriere che non sia un Consigliere.
- ART. 4 - L'Assemblea, alla quale non è ammessa partecipazione a mezzo delega, è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo e si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo degli aderenti al Gruppo, su convocazione del Presidente con un mese di preavviso. Essa ha le seguenti attribuzioni:
- a) Promuove iniziative che appaiono utili per l'attuazione degli scopi del gruppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di finanziamento.
 - b) Elegge separatamente a scrutinio segreto in seduta ordinaria, il Presidente e i due Consiglieri e la commissione di accettazione, che durano in carica due anni e non sono rieleggibili alla stessa carica per il biennio successivo; per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni per il Consigliere e per la Commissione di Accettazione i votanti hanno a disposizione rispettivamente 1 e 2 voti e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In

- caso di parità verrà effettuata una votazione di spareggio.
- c) Delibera a maggioranza dei presenti e con voto segreto sulla accettazione dei nuovi aderenti.
 - d) Fissa le quote annuali di partecipazione al Gruppo.
 - e) Sospende dal diritto di voto l'aderente moroso.

ART. 5 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o in sua assenza da uno dei Consiglieri.

ART. 6 - Le modifiche di Statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo vanno inserite all'Ordine del giorno. L'Assemblea delibera su di esse a maggioranza assoluta degli aderenti al Gruppo; in mancanza della presenza all'Assemblea della maggioranza assoluta degli aderenti, la stessa Assemblea può indire una votazione a mezzo posta sugli argomenti oggetto del presente art. 6 con deliberazione a maggioranza assoluta.